



COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 Reg. DEL 29 FEBBRAIO 2024

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (T.U.EE.LL.), QUALE MAGGIORE SOMMA DOVUTA PER REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE E RIMBORSO SPESE C.T.U., IN ADEMPIMENTO ALLA SENTENZXA N. 151/2023 ED A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 2150/20216 R.G. INTRAPRESO DAI RICORRENTI - DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE RISORSE -.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **VENTINOVE** del mese di **FEBBRAIO**, alle ore **17,30 e segg.**, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, **alla seduta di INIZIO**, disciplinata dal comma 1 dall'articolo 30 della legge regionale 06.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa legge, **in sessione Urgente [_x_]**, prevista dall'articolo 31 Legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI COMUNALI | P | A | CONSIGLIERI COMUNALI | P | A |
|---------------------------------------|---|---|------------------------|---|---|
| 1. RUSSO Gaetano Aldo – PRES. C.C. | x | | 6. VICARIO Giuseppe | x | |
| 2. BELLISSIMO Eleonora – V/PRES. C.C. | x | | 7. ZINGALES Leone | x | |
| 3. CALCO' Davide | | x | 8. CARRABOTTA Concetta | | x |
| 4. CORRAO Micol | x | | 9. SMIRIGLIA Cinzia | x | |
| 5. FABIO Salvatore | x | | 10. MICELI Antonino | x | |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| ASSEGNATI: N. 10 | IN CARICA: N. 10 | PRESENTI: N. 8 | ASSENTI: N. 2 |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del vigente Regolamento e dello Statuto comunale, il Dott. Russo Gaetano Aldo dichiara aperta la seduta ed assume la Presidenza.

- Assume le funzioni di Segretario della seduta il Segretario Comunale Dott. Gabriele Pino.
 - Risulta presente in aula il Sindaco la sostituta della Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Rag. Lidia Zingales e la responsabile del servizio contenzioso, Sig.ra Maria Lazzara.
- La seduta è pubblica.

IL PRESIDENTE

Procede a dare lettura della proposta.

Il Consigliere Miceli interviene, rilevando che il bilancio sia stato approvato in data 11.08.2024 e non capisce perché si sia aspettato il mese di Novembre 2024 per riconoscere il debito bilancio relativo alle spese da liquidare della sentenza, con l'aggravio di ulteriori spese derivanti dal pignoramento.

In assenza della responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Gabriella Pidalà, nella cui area è incardinato il servizio contenzioso, interviene la responsabile servizio contenzioso, Maria Lazzara, la quale evidenzia che ci sono voluti i tempi tecnici necessari per poter liquidare le spese derivanti dalla sentenza in oggetto. Gli Uffici hanno proceduto a predisporre nei più brevi tempi possibili ad effettuare la variazione di bilancio, la convocazione del consiglio ed il riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla liquidazione delle spese di lite previste dalla sentenza.

Il Sindaco interviene rilevando che la condanna alle spese di lite che ha portato al riconoscimento del debito fuori bilancio è stata causata dalla mancata costituzione in giudizio da parte del Comune di Longi nel procedimento e rappresenta una responsabilità della precedente amministrazione.

Il Sindaco specifica che l'Ente ha riconosciuto dapprima il debito fuori bilancio scaturente dalla condanna alle spese di lite e dopo aver valutato con l'ausilio di un legale la situazione, ha ritenuto di non doversi opporre al pignoramento, per evitare ulteriori esborsi da sostenere per le spese legali che sarebbero scaturite da un'eventuale opposizione con esito incerto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito quanto sopra esposto il Presidente mette ai voti la proposta:

- Vista la proposta sopra riportata corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti su n. 10 assegnati ed in carica:

- Voti favorevoli: **n. 6;**
- Contrari: **n. 0;**
- Astenuti: **n. 2 (Miceli, Smiriglia)**

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di cui in premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, fa parte integrante del presente provvedimento.

Il Presidente, a questo punto, invita il Civico Consesso a votare sull'immediata esecutività della presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano da N. 8 consiglieri presenti e votanti su n.10 assegnati ed in carica:

- Voti favorevoli: **n. 6;**
- Contrari: **n. 0;**
- Astenuti: **n. 2 (Miceli, Smiriglia)**

DELIBERA

DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Presidente del Consiglio, finiti i punti all'ordine del giorno, dichiara la seduta chiusa alle ore 18:12.



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Servizio Contenzioso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
N° 16 /2024

Del 23.02.2024

PROPOSTA REGISTRO
GENERALE N° 8 /2024

Del 27.02.2024

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.EE.LL.), quale maggiore somma dovuta per refusione delle spese di lite e di rimborso spese C.T.U., in adempimento alla sentenza n.151/2023 ed a conclusione del procedimento iscritto al n.2150/2016 R.G. intrapreso dai ricorrenti.

- **DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE RISORSE** -

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23.12.2000 N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. n.267/2000 e SS.MM.II.

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA esprime: PARERE FAVOREVOLE.

Longi li, 23 febbraio 2024

LA RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
(Rag. Gabriella PIDALA')



Segue



IL SINDACO

PREMESSO:

- **che** con sentenza **n.151/2023**, acquisita in data **1 marzo 2023** al **n.1605** del protocollo generale dell'Ente, in ordine al procedimento iscritto al n.2150/2016 R.G., il Giudice del Tribunale di Patti – Sezione Civile ha, tra l'altro, condannato il Comune di Longi:
 - ✓ alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avv. LA GALIA n.q. di difensore distrattario, che ha liquidato in € 264,00 per rimborso spese vive ed € 5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali al 15% e CPA;
 - ✓ al rimborso delle spese di CTU poste definitivamente a carico del Comune di Longi;
- **che** al fine di consentire la refusione delle spese di lite, con nota **prot. n.2298 del 03 aprile 2023**, è stato chiesto all'Avv. LA GALIA di volere comunicare conteggio dettagliato delle somme da corrispondere. Con la medesima nota è stato, inoltre, comunicato che si sarebbe proceduto alla liquidazione nei tempi consentiti dalla vigente legislazione contabile e, comunque, solo a seguito dell'approvazione del Bilancio – anno 2023 da parte del Consiglio Comunale, in quanto si trattava di pagamento da effettuare mediante *Riconoscimento del debito fuori Bilancio*. La giurisprudenza contabile ha, infatti, evidenziato che in costanza di esercizio provvisorio non è possibile procedere al “Riconoscimento del debito fuori bilancio” (vedi Corte dei Conti Sez. Sicilia n.78/2014; Sez. Campania n.213/2013; Sez. Marche. N.82/2017 – n.132/2019 e n.55/2019);
- **che** con nota datata **20 aprile 2023** ed acquisita in data **21 aprile 2023** al **n.2758** del protocollo generale dell'Ente, l'Avv. LA GALIA ha trasmesso conteggio dettagliato delle somme che l'Ente doveva corrispondere, in esecuzione alla sentenza **n.151/2023**, risultanti pari a complessivi **€ 6.336,09**;
- **che** con nota, acquisita in data **21 aprile 2023** al **n.2774** del protocollo generale dell'Ente, il legale ha, altresì, trasmesso il decreto di liquidazione C.T.U., emesso dal Tribunale di Patti – Sezione Civile, pari a complessivi € 724,00 oltre Cassa ed IVA che il Giudice aveva posto provvisoriamente a carico dei ricorrenti e copia della fattura n.5/2020, emessa nei confronti del ricorrente, pari a complessivi **€ 760,20**;
- **che** nella seduta del **10 agosto 2023**, con le delibere **n.17** e **n.18**, il Consiglio Comunale, ha proceduto all'approvazione del DUP e del Bilancio Comunale;
- **che**, al fine di addivenire alla liquidazione di quanto disposto nella sentenza **n.151/2023**, poiché l'art.167 del D. Lgs. n.267/2000, al comma 3 testualmente recita: “*E' data facoltà agli Enti Locali di stanziare nella missione “fondi e accantonamenti”, all'interno del programma “Altri fondi”, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare*, con delibera di **G.C. n.126 del 26.09.2023** si è provveduto ad approntare una variazione di Bilancio (18.09.2023 ovvero la data meccanografica riportata sugli allegati generati dal sistema) operando un prelievo dal fondo rischi contenzioso ed allocandolo nel capitolo del Contenzioso;
- **che** per motivi non imputabili a negligenza dell'Ente, ma al fatto che la giurisprudenza contabile ha, evidenziato che in costanza di esercizio provvisorio non è possibile procedere al “Riconoscimento del debito fuori bilancio”, sono trascorsi più di 120 giorni, dalla notifica della sentenza, per il pagamento delle somme ivi previste;
- **che** a mezzo notifica, acquisita in data **07 novembre 2023** al **n.8612** del protocollo generale dell'Ente, l'Avv. LA GALIA Lorena trasmetteva Atto di Pignoramento, conseguente all'Atto di Precetto per esecuzione di obblighi di fare e pagamento acquisito in data 21 settembre 2023 al n.7462 del protocollo generale dell'Ente (data successiva alla variazione di bilancio effettuata in data 18.09.2023), con il quale l'Ufficiale Giudiziario ha ingiunto a questo Ente di astenersi dal sottrarre a garanzia del credito le somme che i Sigg.ri *Omissis* chiedono, pari a complessivi **€ 967,23** (somma comprensiva di interessi e compenso precetto), quale maggiore somma dovuta per il *rimborso delle spese di CTU* sostenute nel procedimento iscritto al n.2150/16 R.G. e conclusosi con l'emissione della sentenza n.151/2023 R.S.;

- **che** a mezzo notifica, acquisita in data **07 novembre 2023** al **n.8611** del protocollo generale dell'Ente, l'Avv. LA GALIA Lorena trasmetteva Atto di Pignoramento, conseguente all'Atto di Precetto per esecuzione di obblighi di fare e pagamento acquisito in data 21 settembre 2023 al n.7463 del protocollo generale dell'Ente (data successiva alla variazione di bilancio effettuata in data 18.09.2023), con il quale l'Ufficiale Giudiziario ha ingiunto a questo Ente di astenersi dal sottrarre a garanzia del credito le somme che l'avvocato stesso chiede, pari a complessivi **€ 6.733,10** (somma comprensiva di interessi e compenso precetto), quale maggiore somma dovuta per la *refusione delle spese di lite* sostenute nel procedimento iscritto al n.2150/16 R.G. e conclusosi con l'emissione della sentenza n.151/2023 R.S.;
- **che** la notifica dell'atto di precetto, unitamente a un titolo esecutivo sono, infatti, i due elementi che permettono di poter procedere all'esecuzione forzata e al pignoramento nei confronti del debitore esecutato;
- **che** con delibera **n.26**, adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del **16 novembre 2023**, si è proceduto al Riconoscimento del debito fuori bilancio per le sole somme previste nella sentenza **n.151/2023**;
- **che** con nota **prot. n.9217** del **27 novembre 2023** è stato comunicato all'Avv. LA GALIA che si era proceduto al Riconoscimento del debito fuori bilancio, per le somme previste nella sentenza n.151/2023 pari ad **€ 6.336,09** e, pertanto, si restava in attesa di ricevere fattura, necessaria per la liquidazione delle somme dovute;
- **che** con nota di riscontro, acquisita in data **29 novembre 2023** al **n.9330** del protocollo generale dell'Ente, l'Avv. LA GALIA ha ribadito che il superiore importo di € 6.336,09 riconosciuto poteva essere considerato esclusivamente quale acconto sulle maggiori somme dovute in virtù dell'Atto di Pignoramento notificato;
- **che** con nota **prot. n.10081** del **28 dicembre 2023**, riconoscendo la legittimità degli atti di pignoramento notificati ed al fine di procedere al pagamento spontaneo delle somme ivi previste, è stato richiesto all'Avv. LA GALIA di volere trasmettere fattura pari a complessivi **€6.336,09** quale acconto sulle maggiori somme dovute in virtù dell'atto di pignoramento notificato. Con la stessa nota, al fine di potere procedere ad ulteriore Riconoscimento del debito fuori bilancio si è, altresì, chiesto di volere trasmettere conteggio dettagliato delle ulteriori spese di lite e di rimborso spese C.T.U.;
- **che** con nota acquisita in data **12 gennaio 2024** al **n.395** del protocollo generale dell'Ente, l'Avv. LA GALIA ha trasmesso conteggio dettagliato delle maggiori somme dovute, pari a complessivi **€ 3.011,06**, ovvero:
 - ✓ **€ 2.288,36** anziché € 6.733,10 chiesti con l'atto di pignoramento, quale maggiore somma dovuta per refusione spese di lite;
 - ✓ **€ 722,70** anziché di € 967,23 chiesti con l'atto di pignoramento, quale maggiore somma dovuta per rimborso spese di C.T.U.;

DATO ATTO:

- **che** attendere l'esito dell'udienza significherebbe per l'Ente l'esborso non solo delle somme necessarie per lo svolgimento di tutte le fasi del processo ma anche delle maggiori somme richieste dal creditore, con gli atti di pignoramento, oltre ulteriori interessi fino al soddisfo che saranno liquidati dal Giudice in sentenza;
- **che**, al fine di non esporre l'amministrazione al rischio di esborso di dette ulteriori somme, si è addivenuti nella determinazione di provvedere al pagamento spontaneo delle somme richieste dal creditore;
- **che**, secondo consolidata giurisprudenza, qualora il debitore provveda al pagamento spontaneo degli importi intimati con il precetto dopo l'avvenuta consegna, all'Ufficiale Giudiziario, dell'atto di pignoramento per la notifica al debitore ed al terzo pignorato, il debitore è tenuto al pagamento delle sole somme fin qui previste;
- **che** tale pagamento è stata concordato con il creditore che, ad avvenuto pagamento e comunque prima dell'udienza fissata per il 15.04.2024, provvederà alla richiesta di cancellazione del pignoramento;

- **che**, pertanto, per quanto sopra esplicitato la procedura di Riconoscimento del debito riveste carattere d'urgenza;

CONSIDERATO:

- **che** l'art.11, comma 1, della Circolare n.21, emanata dal Ministero dell'Interno, in data 20 settembre 1993 definisce, tra l'altro, il debito fuori bilancio "*un obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'Ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari*";
- **che** l'art.11, comma 2, della medesima circolare n.21/1993 definisce i requisiti generali che il debito deve avere ai fini del riconoscimento ovvero:
 - ✓ certezza cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
 - ✓ liquidità, nel senso che dev'essere individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
 - ✓ esigibilità, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;
- **che** l'art 194 del TUEL individua tra i debiti fuori bilancio quelli derivanti da "*sentenze esecutive*"; espressione con cui, secondo la giurisprudenza, sono da intendere "*tutti i provvedimenti giudiziari idonei a costituire un titolo esecutivo e ad instaurare un processo di esecuzione (...)*" (Corte dei conti, Sez. Controllo Liguria, Delib. 73/2018/PAR);
- **che** l'art. 474, comma 1, c.p.c. dispone, infatti, che l'esecuzione forzata può avere luogo in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile;
- **che** la fattispecie sopra descritta rientra, pertanto, nella previsione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 194 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267 in quanto derivante dall'esecuzione della sentenza **n.151/2023**, emessa dal Tribunale di PATTI – Sezione Civile, per cui qualificante in debito fuori bilancio;

FATTO PRESENTE **che** il debito che s'intende riconoscere possiede i requisiti definiti dalla circolare n.21/1993, emanata dal Ministero dell'Interno, ovvero:

- certezza in quanto derivante da sentenza;
- liquidità in quanto è chiaramente individuato il soggetto creditore, il debito è definito nel suo ammontare e l'importo è stato determinato;
- esigibilità, poichè il pagamento non è dilazionato da termine o subordinato a condizione;

RICHIAMATI, inoltre:

- l'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 secondo il quale "*I provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs.vo del 30 marzo 2001, n.165 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti*";
- l'art.31, comma 3 della Legge 08 giugno 1990, n.142, recepita in Sicilia con l'art.1, comma 1, lett. e) della L.R. 11 dicembre 1991, n.48;
- la Legge 7 dicembre 2012, n.213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, che ha inciso in modo significativo sulla disciplina relativa all'organo di revisione degli Enti Locali, individuando tra i nuovi compiti dell'organo di revisione il parere sui debiti fuori bilancio e sulle transazioni;
- l'art.30 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con atto deliberativo n.15 del 13 agosto 2014 e modificato con atto deliberativo n.165 del 31 ottobre 2017, rubricato "Responsabilità personale", il quale testualmente recita "*Il Consigliere è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio*".

TENUTO CONTO **che** è necessario riconoscere il debito fuori bilancio per il complessivo importo di **€3.011,06** che risulta così ripartito:

- ✓ **€ 2.288,36** anzicchè € 6.733,10 chiesti con l'atto di pignoramento, quale maggiore somma dovuta per refusione spese di lite in esecuzione della sentenza n.151/2023 ed in virtù dell'atto di pignoramento notificato;
- ✓ **€ 722,70** anzicchè di € 967,23 chiesti con l'atto di pignoramento, quale maggiore somma dovuta per rimborso spese di C.T.U. in esecuzione della sentenza n.151/2023 ed in virtù dell'atto di pignoramento notificato;

VISTA la recente giurisprudenza in materia che, con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ha posto particolare attenzione sull'imprescindibile attività valutativa da parte dell'organo consiliare, che non ammette interposizioni, neppure in via d'urgenza, da parte di altri organi;

RILEVATO, in particolare:

- **che** le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno chiarito che, anche se il debito viene ad esistenza al di fuori ed indipendentemente dalle ordinarie procedure che disciplinano la formazione della volontà dell'Ente, l'organo consiliare nella sua veste di supremo organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, svolge un fondamentale ed insurrogabile ruolo attraverso la deliberazione di riconoscimento con la quale:
 - accerta la sussumibilità del debito all'interno di una delle fattispecie normativamente tipizzate;
 - riconduce l'obbligazione all'interno della contabilità dell'Ente;
 - individua le risorse per farvi fronte;
 - accerta le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità;
- **che** una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.194 del TUEL, il riconoscimento della legittimità costituisce atto dovuto e vincolato da espletare senza indugio, al fine di evitare indebito aggravio di spesa per maturazione di oneri accessori (interessi moratori, spese legali);

RITENUTO, quindi, che l'organo competente al riconoscimento della legittimità del debito è il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42 del D. Lgs.vo n.267/2000, anche ai fini di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

VISTI:

- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale **n.4 del 22 gennaio 2024** avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 (Art.170, comma 1, D. Lgs. n.267/2000)", esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Consiglio Comunale **n.5 del 22 gennaio 2024** avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 (art.151 D. Lgs. n.267/2000 e art.10, D. Lgs. n.118/2011)" esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO, infine, opportuno dare corso a quanto sopra menzionato e, nel contempo, demandare alla Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria tutti gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza e tutti gli atti necessari per l'attivazione di quanto sopra evidenziato, così come previsto dalle vigenti disposizioni che regolano la materia, al fine di evitare l'aggravio di spese di esecuzione ed interessi successivi in danno a questo Ente;

Per i motivi sopra descritti,

PROPONE

1. **Di prendere atto** della superiore narrativa che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.
2. **Di riconoscere**, pertanto, la legittimità del debito fuori bilancio, in favore dei ricorrenti nella vertenza oggetto del presente atto, a saldo di ogni pretesa ed a completa evasione della sentenza n.151/2023, per il complessivo importo di € **3.011,06** quale maggiore somma dovuta nel procedimento concluso con sentenza **n.151/2023** ed in virtù degli Atti di pignoramento notificati che risulta così ripartita:
 - ✓ € **2.288,36** anzicchè € 6.733,10 chiesti con l'atto di pignoramento, quale maggiore somma dovuta per refusione spese di lite in esecuzione della sentenza n.151/2023;
 - ✓ € **722,70** anzicchè di € 967,23 chiesti con l'atto di pignoramento, quale maggiore somma dovuta per rimborso spese di C.T.U. in esecuzione della sentenza n.151/2023;
3. **Di prendere atto**, inoltre, che la spesa sopra descritta rientra nella previsione di cui all'articolo 194, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

4. **Di procedere** alla prenotazione della complessiva spesa di spesa di € **3.011,06** che, così come attestato dalla Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, troverà imputazione sull'apposito capitolo del Bilancio Comunale - Esercizio Finanziario 2024.
5. **Di dare atto**, che in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n.33/2013 recante Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione dei dati oggetto del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*" – sottosezione di primo livello "*Provvedimenti*" – sottosezione di secondo livello "*Provvedimenti organi indirizzo politico*".
6. **Di dare mandato** alla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ed al Segretario Comunale per l'invio del presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Palermo, ai sensi dell'articolo 23, comma 5°, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria relativa all'anno 2003).
7. **Di demandare** alla Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria, tutti gli adempimenti ed atti consequenziali necessari a pervenire alla liquidazione di quanto dovuto in esecuzione ed a completa evasione della sentenza **n.151/2023** e dell'Atto di pignoramento pervenuto.
8. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito, al fine di non gravare questo Ente di ulteriori interessi legali.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTENZIOSO


Maria Lazzara

Maria Lazzara



IL PROPONENTE
DAL SINDACO
Geom. Antonino Fabio

Antonino Fabio



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA
Longi 23/02/2024



LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

G. Pidalà

- 1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 23/02/2024



LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

G. Pidalà

- 2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario **2024**.

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Capitolo n. _____ | Voce: " _____ " |
| <u>1_1</u> Competenza | |
| <u>1_1</u> Residui _____ | Impegno n° _____/2024 per € 3.011,06 |



LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

G. Pidalà

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

CONSIGLIO COMUNALE N. 10

DEL 29.02.2024 - ALLE ORE 17,30E SEGUENTI



COMUNE DI LONGI
Via Roma 2
98070 LONGI (ME)
0941485040 – 0941485089
protocollo@comunelongi.it
protocollo@pec.comunelongi.it
<http://www.comunelongi.me.it/>

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



Comune di Longi C_E674 - - 1 - 2024-02-27 - 0001652

LONGI

Codice Amministrazione: **Comune di Longi C_E674**

Numero di Protocollo: **0001652**

Data del Protocollo: **martedì 27 febbraio 2024**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: PARERE REVISORE - RICONOSCIMENTO DEBITO
FUORI BILANCIO**

MITTENTE:

REVISORE BATTAGLIA SALVATORE

VIA 25 APRILE

97013 COMISO

Note:

COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Verbale n.85 del 26/02/2024

Oggetto: Parere dell'organo di revisione sulla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale N.12/2024 del Registro Area Economico Finanziaria del 23/02/2024 in materia di riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett.a del D.Lgs 267/2000 , per refusione del spese di lite e di rimborso spese C.T.U. in adempimento alla sentenza 151/2023 ed a conclusione del procedimento iscritto al n.2150/2016 R.G. intrapreso dei ricorrenti

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale registro area economico finanziaria n.12/2024;

PREMESSO

che il Consiglio Comunale con deliberazione n.04 del 22/01/2024 ha approvato il DUP relativo al periodo 2024/2026 e con deliberazione n.05 del 22/01/2024 ha approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

che l'art.191 comma 1 D.Lgs 267/2000 stabilisce le modalità di effettuazione delle spese, condizionandole alla sussistenza dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.153 comma 5:

VISTO

a) L'art.194 del D.Lgs 267/200 che prevede che gli Enti locali con deliberazione consiliare di cui all'rt.193 del TUEL comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamento di contabilità riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- 1) Sentenze esecutive;
- 2) Coperture di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto;
- 3) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici;
- 4) Acquisizioni di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1-2 e 3 dell'art.191 del TUEL nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento dell'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e sevizi di competenza;

VISTO

L'art.239 del D.Lgs 267/2000 comma 1 lettera b n.6 il quale prevede il parere dell'organo di revisione su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

RILEVATO

- che con sentenza n.151/2023, in ordine al procedimento iscritto al n.2150/2016 R.G., Il Giudice del tribunale di patti (ME) Sezione civile ha condannato il Comune di Longi
 - a) risarcimento in favore degli attori dei lavori descritti nella relazione del C.T.U;
 - b) pagamento dei costi dell'eventuale riesumazione delle salme;
 - c) alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avv. La Galia difensore distrattario che ha liquidato in € 264,00 per rimborso spese vive ed € 5.077,00 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali al 15% e CPA;
 - d) rimborso delle spese di C.T.U poste definitivamente a carico del Comune di Longi.

- che a mezzo notifica, acquisita in data **07 novembre 2023 al n. 8612** del protocollo generale dell'Ente, l'Avv. LA GALIA Lorena trasmetteva Atto di Pignoramento, conseguente all'Atto di Precetto per esecuzione di obblighi di fare e pagamento acquisito in data 21 settembre 2023 al n.7462 del protocollo generale dell'Ente (data successiva alla variazione di bilancio effettuata in data 18,09.2023), con il quale l'Ufficiale Giudiziario ha ingiunto a questo Ente di astenersi dal sottrarre a garanzia del credito le somme che i Sigg.ri chiedono, pari a complessivi € 967,23 (somma comprensiva di interessi e compenso precetto), quale maggiore somma dovuta per il *rimborso delle spese di CTU* sostenute nel procedimento iscritto al n.2 I 30/16 R.G. e conclusosi con l'emissione della sentenza n.151/2023 R.S.;

- che a mezzo notifica, acquisita in data **07 novembre 2023 al n.8611** del protocollo generale dell'Ente, l'Avv. LA GALIA Lorena trasmetteva Atto di Pignoramento, conseguente all'Atto di Precetto per esecuzione di obblighi di fare e pagamento acquisito in data 21 settembre 2023 al n.7463 del protocollo generale dell'Ente (data successiva alla variazione di bilancio effettuata in data 18.09.2023), con il quale l'Ufficiale Giudiziario ha ingiunto a questo Ente di astenersi dal sottrarre a garanzia del credito le somme che l'avvocato stesso chiede, pari a complessivi € **6.733,10** (somma comprensiva di interessi e compenso precetto), quale maggiore somma dovuta per la *refusio11e de/le spese di lite* sostenute nel procedimento iscritto al n.2150/16 R.G. e conclusosi con l'emissione della sentenza n.151/2023 R.S;

- che successivamente alla pronuncia della sentenza n.151/2023 sono state richieste maggiori somme, per refusione spese di lite € 2.288,36 e rimborso spese CTU quantificate in € 722,70 per un totale complessivo di € 3.011,00

PRESO ATTO

Della Sentenza del Tribunale di Patti (ME) Sezione Civile n.151/2023 in ordine al procedimento iscritto al n.2150/2026 R.G. che condanna l'Ente al pagamento delle spese legali in favore dell'Avvocato di parte Avv. La Galia Lorena per un importo complessivo di € 6.336,09 tra onorari spese generali e Contributo Cassa Forense, giusta comunicazione del 20/04/2023 acquisita dall'Ente il 21/04/2023 al n.2758 del protocollo generale; che sono state considerate quale acconto, sulle maggiori spese, dovute a seguito della notifica dell'atto di pignoramento.

Che con il pagamento delle maggiori spese (refusione lite e rimborso spese CTU) il creditore provvederà a cancellare l'atto di pignoramento, evitando l'esborso di ulteriori somme legate alla prosecuzione del processo;

CONSIDERATO

che tale spesa rientra nelle varie disposizioni dettate dell'art.194 del TUEL al fine di riconoscere il debito fuori bilancio (sentenze esecutive) con la conseguente necessita di riconoscere anche la sua legittimità

TENUTO CONTO

Dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dalla responsabile dell'area economico finanziaria; e dall'attestazione di copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio 2024 rilasciata, anch'essa, dalla responsabile dell'area economico finanziaria;

L'organo di revisione esprime parere favorevole

Alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, di cui in oggetto, sul riconoscimento del debito fuori bilancio di € 3.011,06 per pagamento competenze professionali a favore del professionista incaricato e del C.T.U.

Si raccomanda l'Ente di trasmettere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.23 comma 5 della Legge 289/2002 il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio alla competente sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

Longi 26 febbraio 2024

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Salvatore Battaglia

Firmato digitalmente

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

Micol CORRAO

Micol Corrao

Il Presidente

Dott. Gaetano Aldo RUSSO

Gaetano Aldo Russo

Il Segretario Comunale

Dott. Gabriele PINO

Gabriele Pino

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione del Consiglio Comunale sarà pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, a far data dal 04.03.2024

Longi, li 29.02.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Gabriele PINO

Gabriele Pino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ Il Segretario Comunale Dott. Gabriele PINO _____

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, 29.02.2024 Il Segretario Comunale Dott. Gabriele PINO *Gabriele Pino*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 – è stata pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi, li _____

Il Resp.le delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Gabriele PINO
